



CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
in conformità al combinato disposto dagli artt. 2 e 12, c. 1 della L.R.18/2005
e dall'art. 8, c. 2 del D.Lgs.77/2002

TRA

La Regione del Veneto, di seguito indicata "Regione", nella persona del Direttore della Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile

E

la/il sig.ra/sig. _____, C.F. _____, nata/o il __/__/____
a _____ (___) e residente in _____, di seguito indicata/
come "Giovane"

PREMESSO

che in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1412 del 01/10/2019, con decreto dirigenziale n. 8 del 10 febbraio 2020 è stato approvato il progetto " _____ " (titolo del progetto) di seguito indicato come PROGETTO, presentato dall'Ente _____ (*denominazione dell'Ente*) di seguito indicato come Ente, da realizzarsi nella sede di _____ (indicazione della sede progettuale)-

l'Ente, verificata la sussistenza dei requisiti, di cui alla L.R.18/2005 e ss.mm. e ii., alla deliberazione di Giunta regionale 1412/2019 e al decreto 8/2020, ha inviato la graduatoria nell'ambito della quale la/il giovane risulta utilmente collocata/o;

che a favore delle/i giovani, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 18/2005, compete un'indennità di servizio per tutta la durata del progetto, di cui all'art. 3 della L.R. 18/2005, nella misura attualmente prevista dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. 77/2002, nel limite dei posti d'impiego delle/i giovani in servizio civile regionale volontario, da determinarsi in conformità all'art. 7, comma 2 della L.R. 18/2005, in relazione alle risorse finanziarie stanziare, di cui all'art. 20 della legge suddetta;

che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18/2015, così come modificato dall'art. 43 della L.R. 45/2017, spetta alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, corrispondere alle/i giovani in servizio civile regionale volontario l'indennità di servizio, il cui ammontare è indicato nel contratto di servizio civile regionale volontario, da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli Enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto dall'art. 8,c. 1 del D.lgs. 77/2002;

che, in analogia a quanto previsto dall'art. 8, c. 2 del D.lgs. 77/2002, il contratto, stipulato tra la Regione ed le/i singole/i giovani, contiene la data di inizio del servizio, attestata dal Responsabile dell'Ente, il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento cui le/i giovani devono attenersi con le relative sanzioni e che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, c. 1 del suddetto decreto legislativo, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e che, conseguentemente, l'indennità corrisposta per il servizio civile regionale volontario non ha natura retributiva;

che i rapporti tra Enti titolari dei progetti e le/i giovani domiciliate/i o residenti in Veneto coinvolte/i nei progetti di servizio civile regionale volontario sono regolati dalla "Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In



Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005”, la quale all’art. 1 stabilisce che gli Enti si impegnano ad impiegare le/i giovani esclusivamente per le finalità e le attività del progetto, favorendone il pieno coinvolgimento e predisponendo momenti di confronto e verifica;

che la suddetta disciplina regola l’indennità giornaliera percepita dalla/dal volontaria/o di servizio civile regionale volontario, i giorni di permesso, di permesso straordinario e di malattia retribuiti, in proporzione alla durata del progetto e al monte ore settimanale svolto; tale disciplina regola altresì i diritti e le norme di comportamento alle quali la/il giovane deve attenersi, nonché le relative sanzioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto

ART. 1 (oggetto)

Il contratto di servizio civile regionale volontario (di seguito SCR) definisce il trattamento economico e giuridico connesso all’attività di SCR effettuata dalla/dal giovane presso l’Ente accreditato per la realizzazione del progetto.

ART. 2 (decorrenza e durata del servizio civile regionale)

Il presente contratto ha decorrenza dal ___/___/2020, data di inizio del progetto SCR e terminerà il giorno ___/___/2021.

La/Il giovane si impegna a presentarsi in data ___/___/2020, alle ore __:__, per gli adempimenti iniziali presso l’Ente “titolare del progetto” e per la realizzazione del progetto presso “sede del progetto”

La mancata presentazione della/del giovane nel luogo ed alla data sopra indicati sarà considerata rinuncia, fatta salva l’ipotesi di malattia debitamente certificata e di comprovata impossibilità per situazioni di forza maggiore. La/il giovane non sarà considerata/o rinunciataria/o fino ad un massimo di giorni stabiliti in base alla durata del progetto e al monte ore settimanale, come si evince dalla Tabella A, di cui alla “Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005”. La/Il giovane di SCR è considerata/o in servizio dalla data indicata nel presente contratto e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti. L’eventuale prosecuzione dell’assenza sarà considerata rinuncia e l’Ente è tenuto ad attivare il procedimento di esclusione dal servizio.

ART. 3 (modalità di svolgimento del servizio civile regionale)

Le modalità operative dell’attività di SCR sono dettagliatamente indicate nel progetto “titolo del progetto” approvato e finanziato con DDR n. 8 del 10 febbraio 2020.

ART. 4 (trattamento economico)

La Regione corrisponde alla/al giovane, per l’impegno profuso, un’indennità di servizio pari a Euro _____, corrispondente ad un importo giornaliero di Euro _____ per 30 giorni convenzionali al mese, che in presenza di altri cespiti concorre, ai fini fiscali, alla formazione del reddito imponibile.



Sono a carico dell'Ente accreditato, oltre alla stipula e al conseguente onere assicurativo della polizza, inserita in fase progettuale, per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto SCR, i costi derivanti dalle spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori locali, dalle spese per la formazione delle/i giovani, dalle spese di trasporto, vitto e alloggio delle/i giovani, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego.

ART. 5 (diritti e doveri della/del giovane in servizio civile regionale)

Per quanto concerne la normativa relativa alla malattia, infortuni, permessi, diritti e doveri dei giovani in SCR, sanzioni disciplinari e infrazioni punibili si rinvia alla "Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005¹".

ART. 6 (norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18 del 2005, alla D.G.R. 59 del 2012, alla L.64 del 2001 e al D.lgs. n.77 del 2002, nonché ai successivi provvedimenti amministrativi in materia di servizio civile regionale e di servizio civile nazionale.

Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione dalla/dal giovane e dovranno essere restituiti in copia alla Regione, unitamente alle dichiarazioni fiscali, anagrafica e dell'Iban, entro 7 giorni dall'avvio del progetto di SCR e comunque entro il giorno 2 del mese successivo, a cura del rappresentante legale (o del Responsabile del servizio civile o del Responsabile locale dell'ente accreditato), che indicherà in calce la data della effettiva presentazione in servizio della/del giovane.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore della
Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile

Il giovane in SCR

Data di effettiva presentazione in servizio: _____

Firma Rappresentante legale dell'Ente
(o del Responsabile del servizio civile accreditato/Responsabile locale
dell'Ente accreditato)
(timbro dell'Ente)

¹ la "Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005" di cui alla Dgr n. 1025 del 17 luglio 2018 dovrà essere letta, sottoscritta dal giovane volontario e restituita alla Regione unitamente al contratto SCR.

